

*FONDAMENTI
DEL DIRITTO EUROPEO*

Chiara Favilli

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ NEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La sussidiarietà come principio regolatore dell'esercizio delle competenze. – 3. Il contenuto del principio secondo i Protocolli allegati ai Trattati e la normativa integrativa. – 4. Il controllo *ex ante* da parte dei parlamenti nazionali. – 5. Il controllo *ex post* da parte della Corte di giustizia. – 6. Il principio di sussidiarietà nella *governance* dell'Unione europea. – 7. Il principio di sussidiarietà nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

1. Premessa

Nel Trattato sull'Unione europea il principio di sussidiarietà svolge la fondamentale funzione di regolare l'esercizio delle competenze concorrenti e parallele attribuite all'Unione dal sistema dei Trattati. Tali competenze, infatti, risultano appartenere sia all'Unione sia agli Stati, ma l'esercizio di esse è regolato in maniera diversa per l'una e per gli altri. Mentre, infatti, gli Stati possono sempre esercitare la propria potestà normativa, pur nel limite del rispetto di eventuali obblighi derivanti dalle norme adottate dall'UE, l'Unione può farlo solo se rispetta il principio di sussidiarietà. Tale principio, dunque, non determina l'attribuzione di competenze all'Unione ma condiziona l'esercizio di competenze già attribuite e la sua violazione comporta un'illegittimità dell'atto non per incompetenza ma per violazione di un principio generale sancito nel Trattato.

Dal momento del suo inserimento nel sistema dei Trattati il principio ha avuto uno sviluppo notevole grazie sia alla definizione del suo contenuto attraverso una normativa integrativa, sia ad alcune pronunce della Corte di giustizia. Più recentemente, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, esso ha visto formalmente acquisita una nuova dimensione costi-

Abstract

The principle of subsidiarity in the European Union Legal Order

Subsidiarity is the key principle concerning the exercise of concurring competences of the European Union. It deals with the exercise of a competence already assigned to the European Union and not with the conferral that is ruled upon by Art. 5, par. 2, EUT and by the whole system of the EU Treaties.

In the last years there has been an effort to make the principle effective. The European Commission makes a thorough check of the respect of the principle within the impact assessment analyses which come before the proposal of legislative acts. Moreover the Lisbon Treaty has introduced new tools in order to control the respect of the principle, mainly giving the national Parliaments the task to express opinions on the proposals of legislative acts issued by the European Commission. According to Protocol no. 1, the major task of national parliaments is to exercise control on the principle of subsidiarity, while its respect, provided for by Protocol no. 2, is secured mainly by the national Parliaments.

Besides that, the Court of Justice will keep on playing its traditional *ex post* control on the legislative acts enacted, when they are referred to the Court by the legitimate actors. The Court of Justice may also apply the subsidiarity principle to the fundamental rights as enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union which names it in Art. 51; within this field the principle may pave the way to give relevance to the national traditions, which the Court shall take into account when it will deal with acts of Member States according to Art. 52 of the Charter.

MISCELLANEA

Maria Rosaria Ricci

I PARTITI POLITICI: LA TUTELA COSTITUZIONALE*

SOMMARIO: 1. Il quadro costituzionale. – 2. L'art. 49 Cost.: analisi del testo e questioni aperte. – 3. Il ruolo dei partiti nell'ordinamento vigente ed il problema della loro disciplina giuridica. – 4. Il finanziamento dei partiti politici e la normativa di riferimento.

1. *Il quadro costituzionale*

La complessa e delicata tematica dei partiti politici si presta ad analisi che investono diversi e peculiari profili, fra cui quello, trattato nel presente lavoro, relativo alla loro tutela costituzionale, il cui esame permette di affrontare preliminarmente, ancorché per sommi capi, alcuni nodi problematici legati alla collocazione dei partiti nel nostro ordinamento, al loro ruolo ed alla loro evoluzione dal 1948 ad oggi. Partendo dalle radici, dai lavori, cioè, che si sono svolti in seno all'Assemblea Costituente¹.

È infatti possibile analizzare gli aspetti legati alla vita dei partiti, alla loro struttura interna, alle modalità di funzionamento e di finanziamento, solo comprendendo ed avendo ben chiare le origini, la nascita ed, in buona sostanza, la disciplina costituzionale di questi particolari soggetti del nostro ordinamento giuridico².

* Il presente contributo è il testo riveduto ed ampliato di una relazione al Convegno «*Aspetti fiscali e organizzativi di un partito politico*», tenutosi il 18 febbraio 2010 presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ed organizzato dalla Commissione Enti *non profit* dello stesso Ordine.

¹ Per la ricostruzione del dibattito cfr. P. RIDOLA, voce *Partiti politici*, in *Enc. Dir.*, XXXII, 1982, pp. 72-77 e G. PASQUINO, *Commento all'art. 49*, in *Commentario della Costituzione*, I, Bologna, 1992, p. 7 ss.

² Per l'analisi dei partiti politici nel panorama costituzionale cfr., fra gli altri, E. ROSSI, voce *Partiti politici*, in *Dizionario di Diritto pubblico*, Milano,

Abstract

Political parties: the constitutional protection

The complex and sensitive issue of political parties is suitable to be analyzed from many different and peculiar points of view, including the one, dealing with this work, about their protection on a constitutional level.

The examination of this theme allows to address some problematic issues about the position of parties in our system, their role and their evolution since 1948.

That reason explains the structure and contents of this dissertation, which begins, of course, with the analysis of the constitutional framework, by referring to the most significant articles of the Italian Constitution.

We examine the text of art. 49 of the Constitution, addressing the outstanding issues related to that provision.

After considering the other articles of the Charter directly or indirectly connected to political parties, the research focuses on the legal nature of these particular organizations, their role in the actual context and the statutory framework that rules their activity.

Last but not least, we address the vexed question of the raising of financial resources that these organizations need to carry out their institutional tasks, i.e. the issue of the financing of political parties, with reference to the relevant legislation in this field.

Matteo Carnì

«IL CANONISTA VERSIFICANTE»: UNA TRADUZIONE POETICA SETTECENTESCA DELLE *INSTITUTIONES IURIS CANONICI* DI GIOVANNI PAOLO LANCELLOTTI

SOMMARIO: 1. *Introduzione*. – 2. *Le Institutiones Iuris Canonici di Giovanni Paolo Lancellotti*. – 3. *Antonio Ganini e la traduzione poetica delle Istituzioni lancellottiane*. – 4. *Aspetti letterari e semantica giuridica ne Il Canonista versificante*. – 5. *Riflessioni conclusive*. – 6. *Appendice: Proemio de Il Canonista versificante*.

1. *Introduzione*

Il conflittuale ed atipico rapporto tra il diritto e la poesia è stato compendiato dal celebre civilista Azzone in un passo delle *Quaestiones* riproposto recentemente nel saggio di Andrea Errera sulla scienza giuridica medievale¹. Nell'affermare che «*alienum est a studio nostro dinumerando pedes et syllabas cantare in timpano, cum aucupatio syllabarum ab aula sublata sit [...]*»², Azzone ci comunica che lo studio del diritto è alieno dal comporre versi, evidenziando come il ricorso alle autorità dei poeti sia pericoloso nelle questioni giuridiche giacché la forza evocatrice della poesia assopisce lo spirito critico del giurista e distoglie la sua attenzione dal tecnicismo delle regole giuridiche.

Se questa è l'opinione del giurista Azzone, tuttavia il corso della storia testimonia come il mondo del diritto sia stato pervaso dalla poesia. Un abisso sembra dividere *prima facie* l'attività dei giuristi e quella dei poeti. L'esperienza poetica, ap-

¹ A. ERRERA, *Aristotele, i Topica e la scienza giuridica medievale*, in *Angelicum*, 85 (2008), p. 351.

² E. LANDSBERG, *Die Quaestiones des Azo*, Freiburg, 1888, pp. 73-74.

Abstract

«*Il canonista versificante*»: an eighteenth-century poetical translation of *Institutiones iuris canonici* by Giovanni Paolo Lancellotti

In medieval and modern age the connection between poetry and law was very strong.

Many jurists taught roman and canon law using poetical forms in their works. Poetry, latin and vulgar tongue were important elements in student's legal education.

During XVIII century Antonio Ganini, an italian curial canonist, wrote "*Il canonista versificante*", a poetic treaty of canon law, which was released in three editions. This curious work is a poetical translation of the famous "*Institutiones iuris canonici*" published in 1563 by Giovanni Paolo Lancellotti.

Antonio Ganini translated the latin prose into italian hendecasyllabic verses. It is doubtful whether "*Il canonista versificante*" (and other italian poetic translations of legal texts) has really helped students to understand canon law. However Ganini's translation is a clear example of didactic poetry and symbolizes one of the several juridical works devoted to mnemonic art.

Nadia Gimelli

IL VALORE NORMATIVO DEI TESTI UNICI

SOMMARIO: 1. – Il Testo unico e l'esigenza a comporsi in sistema dell'ordinamento. 2. – La nozione di Testo unico e le classificazioni operate in dottrina. 3. – Il Testo unico, Codice e legge organica. 4 – I Testi unici tra fonti di produzione e fonti di cognizione del diritto. 5 – Testi unici governativi: T.u. delegato, T.u. autorizzato e T.u. spontaneo. 6. – I Testi unici nella gerarchia delle fonti. 7. Il contributo di Carlo Esposito nell'attribuire valore normativo comunque e sempre ai Testi unici. 8. – La giurisprudenza costituzionale in materia di Testi unici. 9. – I Testi unici compilativi nella previsione dell'art. 17bis della legge n. 400 del 1988, introdotto dalla legge n. 69 del 2009.

1. Il Testo unico e l'esigenza a comporsi in sistema dell'ordinamento

È una esigenza propria di ogni ordinamento che voglia garantire la propria effettività, quella di produrre norme in costante sintonia con le necessità della collettività nei cui confronti le stesse sono dirette ad avere valore. Come è noto, la “tenuta” di un sistema giuridico si fonda su fattori ulteriori rispetto a quelli della sanzionabilità e coercibilità: a garantire la stabilità è soprattutto il comportamento di osservanza dei suoi membri, che, quanto più riesca a concretizzarsi attraverso un ampio consenso¹, maggiormente assicura alla realtà normativa in esso espressa una vigenza duratura nel tempo.

La continua ed incessante dinamica evolutiva dei rapporti sociali e le sempre più mutevoli esigenze dei consociati, sull'operato dei quali il diritto tende ad esprimere giudizi², fa sì

¹ Cfr. P. GROSSI, *Premesse per uno studio sistematico delle fonti del diritto*, Torino, 2008, 113-114.

² Sulla problematica della norma giuridica ed in particolare sui rilievi critici alla norma come imperativo categorico ed ipotetico e sulla conclusione della norma quale criterio o canone di qualificazione dei fatti e dei comporta-

Abstract

Juridical value of Unique Texts

The A. takes into account the phenomenology held under the denomination of Unique Text, in particular questioning which is their juridical value: if that of a pure compilative collection of current regulations on a specific matter or founding, instead, a new right.

Here, the different kinds of Unique Texts are analysed in deep according to the classification carried out by the doctrine and, as a consequence, the juridical guidance on the matter is scrutinized.

Moreover, it is highlighted the difference between the notion of Unique Text and that of Code and organic law.

Finally the A. explains the recent introduction of an additional article, the 17bis, to the law n. 400 of 1988, from art. 5 of the law of June, 18th 2009, n. 69.

BIBLIOGRAFIA

PAOLA DALLA TORRE (a cura di), *Cinema contemporaneo e questioni bioetiche*, Edizioni Studium, Roma 2010, pp. 232.

Si è soliti definire la nostra epoca come “postmoderna”, anche se sulla sua identità permangono ancora tanti dubbi ed incertezze. Lo stesso concetto di “postmoderno” è intrinsecamente ambiguo e controverso. Tuttavia questa sembra profilarsi come un’epoca frantumata e atomizzata dal punto di vista assiologico, sempre più orientata al rifiuto dell’esistenza di una verità oggettiva comune in quanto ritenuta il residuo di una vetusta epoca metafisica. Neutralità assiologica e perdita di senso costituiscono il portato dell’epoca postmoderna che non sembra riuscire a superare i limiti e le scissioni proprie della modernità. I progressi della scienza e della tecnologia hanno portato al raggiungimento di risultati un tempo ritenuti “fantascientifici”, i continui sviluppi in ambito medico moltiplicano le possibilità di intervento sulla vita umana. Questo scenario, aperto dalle nuove ricerche di frontiera, solleva una serie di quesiti morali che esigono una risposta.

Il volume curato da Paola Dalla Torre “Cinema contemporaneo e questioni bioetiche” propone una riflessione critica sui quesiti bioetici fondamentali, attraverso l’analisi di una serie di film dedicati a tali tematiche. Come sottolinea la curatrice del libro “il cinema è una sorta di cartina tornasole che evidenzia con chiarezza le forze, nascoste e non, che agitano la nostra realtà, se ne fa portavoce, ora preoccupato ora invece esaltato, ci offre storie che ci riguardano e rispetto alle quali dobbiamo confrontarci. Ogni film è, infatti, un crocevia di domande, più o meno rilevanti, che sollecitano lo spettatore alla riflessione”(p. 5). L’arte cinematografica cristallizza le istanze più profonde della società, gli interrogativi sollevati dalle sfide poste all’individuo dalla contemporaneità. Nel volume in questione i vari esperti di bioetica affrontano le problematiche delicate e controverse poste dall’evoluzione tecnico-scientifica, assumendo come “esempio paradigmatico” un singolo film.

Gli interventi contenuti nella prima parte del testo affrontano le tematiche bioetiche connesse all'inizio della vita umana: l'artificializzazione della procreazione, il problema della dignità dell'embrione, l'aborto. I film a cui fanno riferimento gli autori, nel portare alla luce gli aspetti più controversi legati a queste tematiche, sono *Manuale d'amore 2* e *Quattro mesi, tre settimane e due giorni*. Attraverso l'analisi critica delle pellicole *Gattaca*, *The Island* e *Se mi lasci ti cancello*, gli autori affrontano le complesse problematiche sollevate dai recenti sviluppi della genetica e delle neuroscienze. Nei capitoli successivi, assumendo sempre una specifica pellicola cinematografica come paradigma, sono analizzati i problemi relativi ai trapianti d'organi (*Sette anime*, *La custode di mia sorella*), al fine vita (*La famiglia Savage*, *Mare Dentro*), alla disabilità (*Le chiavi di casa*), alle tematiche di bioetica animale (*L'isola perduta*) e a quelle ecologiche (*Wall-E*). La parte finale del volume è invece incentrata sulle questioni relative alla bioetica postumana (*Blade Runner*, *A. I. Artificial Intelligence* e *Matrix*).

Sebbene le questioni bioetiche trattate siano molteplici ed eterogenee, è interessante notare come i criteri ermeneutici che orientano le riflessioni dei vari esperti siano gli stessi: la necessità di una ricerca bioetica che si interroghi sul "senso" e sui limiti della tecnologia, la necessità di affermare la verità della natura dell'uomo e la sua radicale dignità. Alle varie trattazioni è sotteso un richiamo costante all'ineludibilità di un uso responsabile della tecnologia e delle sue innovazioni, che sia orientato da valori etici. Se si vuole porre un argine alla deriva "tecnicistica", che tende sempre più alla "disumanizzazione dell'umano", è necessaria una riflessione autenticamente umana volta alla ricerca e alla costruzione del senso e della verità. "La tecnica è priva per sua natura di limite e senso. Il limite che consente di svelare le insidie che una certa idea di tecnologia nasconde, soprattutto nel momento in cui induce false speranze e appare cieca rispetto alla fragilità e alla vulnerabilità umane. Il senso, su cui la tecnica non si interroga, poiché il suo unico obiettivo è "funzionare" [...]. Il rischio di spersonalizzazione di ciò che è governato solo dalla tecnica è inevitabile" (p. 14).

In questa cornice teorica un altro presupposto ineludibile è la consapevolezza che l'essere umano costituisca "un'unitotalità corporeo-spirituale". L'esistenza personale "si realizza nella corporeità, ma non si esaurisce in essa" (p.16), la complessa identità antropologico-esistenziale dell'individuo non può essere ridotta a quella meramente biologica. Se non si assumono come postulati la "verità" della natura dell'uomo e l'esistenza in esso di un fondamento ontologico, si rischia di avallare un uso "disumano" della scienza volta ad operare sul vivente come se fosse mera materia manipolabile. La dignità umana, elemento oggettivo che trascende le "cangianti condizioni di vita", dovrebbe costituire l'istanza assiologica suprema di ogni ordinamento giuridico ispirato al rispetto della persona" (p.135). Il valore della persona non è declinabile in base alle diverse fasi della vita o dell'esperienza, pertanto qualsiasi discriminazione relativa alla tutela della salute, all'assistenza, alla garanzia del diritto alla vita, che si dovesse fondare ad esempio sul "diverso" stato di salute di un individuo risulta essere inaccettabile. La dignità umana costituisce la condizione antropologica a priori di qualsiasi diritto. Attualmente gli studi sul rapporto tra bioetica e cinema sono ancora esigui, nonostante sia elevato il numero di film dedicati alla bioetica. L'opera in questione, che si colloca nel novero abbastanza ristretto di quelle dedicate a questo tema, apporta un contributo originale alla materia. Inoltre l'analisi critica delle varie pellicole cinematografiche, costituisce un valido supporto per il lettore nella comprensione degli aspetti più problematici e delicati del dibattito bioetico contemporaneo.

Valeria Sala

E. SGRECCIA - A. TARANTINO (Eds), *Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica*, ESI, I-II, Napoli 2009; III, Napoli 2010.

L'Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica è nata da un'intuizione del prof. Antonio Tarantino, Ordinario di Filosofia del diritto nell'Università del Salento, già Direttore, presso lo stesso Ateneo, del Centro interuniversitario di Bioetica e Diritti umani. Dell'opportunità di avviare la realizzazione di tale Enciclopedia se ne è subito reso conto l'allora Presidente della Pontificia Accademia per la vita Sua Em.za il Cardinale Elio Sgreccia, che, al fine di dare un'adeguata impostazione teoretica all'idea dell'Enciclopedia, ha promosso diversi incontri nella sede della PAV ai quali hanno partecipato, oltre a Sua Em.za e al Prof. Tarantino, anche alcuni membri dell'attuale del Comitato Scientifico, cioè i Proff. Adriano Bompiani, Pierangelo Catalano, Cesare Mirabelli.

L'idea di riunire, in un'unica opera enciclopedica, conoscenze biomediche, etiche e sapere giuridico è senz'altro originale, dal momento che essa nasce da un'esigenza concreta. Le questioni legate ai temi di bioetica giungono infatti, progressivamente, nei rispettivi parlamenti da tutti i Paesi del mondo, interessando i vari legislatori e traducendosi in leggi. Le relative discipline sono applicate nei vari tribunali e dagli operatori socio-sanitari. Da qui la necessità di fornire a tutti questi soggetti un'adeguata informazione e formazione interdisciplinare, epistemologica, biomedica, etica, politica e giuridica, quanto più possibile completa, lucida ed obiettiva, cioè non filtrata né manipolata dagli organi di informazione.

Del resto, l'esigenza di coniugare la bioetica al diritto e ad altri ambiti del sapere umano era stata giustamente posta in rilievo, diversi anni addietro, dal compianto Pontefice Giovanni Paolo II, in un discorso ai partecipanti al congresso internazionale organizzato dall'Istituto di Bioetica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (17 febbraio 1996). In quella occasione egli affermò che la bioetica, «posta com'è al crocevia di

grandi realtà umane, quali la persona, la famiglia, la giustizia sociale, la difesa dell'ambiente, sa di dover affrontare questioni che toccano le frontiere stesse della vita per garantire il rispetto della natura secondo le esigenze etiche di una cultura umanistica. Avvalendosi dei necessari apporti delle discipline giuridiche, socio-economiche ed ambientali e, soprattutto, dell'antropologia, essa ha il compito di indicare al mondo della medicina, della politica, dell'economia e alla società nel suo insieme *l'orientamento morale* da imprimere all'attività umana ed alla progettazione del futuro». Proprio a questo scopo, cioè di coniugare bioetica, medicina e diritto, lo stesso Giovanni Paolo II aveva istituito la Pontificia Accademia per la Vita con il compito di «studiare, informare e formare circa i principali problemi di biomedicina e di diritto, relativi alla promozione e alla difesa della vita» (M. P. *Vitae mysterium*, 11 febbraio 1994).

L'approccio innovativo, fatto proprio dall'Enciclopedia, in passato aveva interessato singole e specifiche tematiche, ma mai un'opera a così vasto raggio. In essa la discussione delle premesse, delle questioni e delle possibili soluzioni s'incontra in un dialogo tra competenze diverse, focalizzate su un medesimo oggetto ed in continua evoluzione. L'opera si presenta, perciò, come una raccolta di voci, redatte a più mani sullo stato dei temi di volta in volta trattati, in cui si raccolgono apporti dal punto di vista medico, etico e giuridico, nelle prospettive *de iure condito* e *de iure condendo*.

Come viene specificato nella premessa generale dal Card. Sgreccia e dal Prof. Tarantino, si è inteso, con l'Enciclopedia fornire «nozioni sulle questioni bioetiche unitariamente, nel campo della medicina, dell'etica, dell'ordinamento giuridico italiano e di alcuni ordinamenti giuridici odierni, essendo consapevoli che la società attuale, stante il progresso *lato sensu* medico e l'affermarsi continuo della bioetica, chiede al giurista quale debba essere la relativa legislazione».

L'intendimento dunque è quello di presentare, in un'epoca povera di valori come quella contemporanea, le questioni bioetiche «non come vengono viste attraverso le lenti delle ideologie, ma come "sono" nella realtà naturale». Certo, quando si

affrontano tematiche come queste, implicanti giudizi valoriali e morali, il pericolo che si vuole scongiurare è sempre in agguato; ma nell'Enciclopedia il fine principale dei direttori e dei coordinatori del Comitato Scientifico (il medico Adriano Bompiani e il giurista Pierangelo Catalano) è stato quello di rispettare le diverse concezioni etiche e religiose, indirizzando verso l'approccio sistematico. L'opera pone a sua base l'etica naturale, aperta alla trascendenza ed al rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, armonicamente considerata, con l'obiettivo di contribuire al progresso morale e civile della società. Essa, comunque, partendo dai dati della natura umana conosciuti dalla comunità scientifica, sposa il personalismo ontologicamente fondato, professato da Sua Em.za Sgreccia.

Seguendo tale impostazione teoretica il Comitato di redazione dell'Enciclopedia, diretto da Sua Ecc.za Carrasco de Paula, svolge con attento impegno il lavoro di sua competenza.

La parte giuridica dell'opera si muove – al fine di partire dalle radici e di essere aderenti alla realtà – dai principi del diritto romano, quale «*insigne veteris sapientiae monumentum, quod ratio scripta est merito nuncupatum*» – come lo denominò Benedetto XV nella bolla *Providentissima Mater Ecclesia* del 27 maggio 1917 –, per giungere sino alle più recenti novità legislative e giurisprudenziali sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale e comparatistico.

Tali novità dimostrano l'importanza, l'uso imprescindibile di quell'antico monumento di sapienza giuridica, base ancor oggi di tutto il diritto. Si manifestano in ciò, in questa valorizzazione del diritto romano come diritto vivente, la presenza attiva ed il ruolo di coordinamento, svolto in seno al Comitato scientifico da Pierangelo Catalano, con cui collaboro da circa vent'anni per la costruzione di un nuovo, rivisitato *utrumque ius*.

L'Enciclopedia è programmata in dodici volumi. Ne sono stati editi sinora tre, relativi alle voci che iniziano rispettivamente con le lettere A, B e C, per i tipi *Edizioni Scientifiche Italiane* (ESI) di Napoli. I primi due nel 2009, l'ultimo pubblicato nel 2010. Il primo tomo è stato consegnato personalmen-

te da Sua Em.za il Cardinale Sgreccia, da Sua Ecc.za il Vescovo Ignazio Carrasco de Paula e dal Prof. Tarantino a Sua Santità Benedetto XVI nel corso dell'udienza generale del 16 dicembre 2009.

All'Enciclopedia collaborano attraverso propri docenti, oltre all'Università Cattolica del Sacro Cuore, sedi di Roma, Milano e Piacenza, al già ricordato Centro interuniversitario di Bioetica e Diritti umani dell'Università del Salento e all'Università "La Sapienza" di Roma, anche altri Atenei prestigiosi, italiani e stranieri (in tutto trentasette), nonché cinque Università pontificie; si aggiungono importanti centri ospedalieri, di studio e di ricerca.

Tali collaborazioni, autorevoli e meditate, fanno dell'Enciclopedia un'opera notevole, scritta in maniera accessibile affinché anche chi non abbia competenze specifiche in campo medico, etico o giuridico possa orientarsi con i propri comportamenti e prendere posizioni consapevoli nella realtà bioetica.

Raffaele Coppola